II Istituto Comprensivo Statale "Vigo Fuccio – La Spina"
Via Monetario Floristella n. 4 - 95024 - Acireale (CT) –
tel. 095/891581 – Cod. Fisc.: 90018090879 - Codice Meccanografico: CTIC830005
e-mail: ctic830005@istruzione.it – pec: ctic830005@pec.istruzione.it
codice IPA: istsc_ctic830005 - codice univoco per la fatturazione: UFL2RC
sito: www.fucciolaspina.edu.it

a.s. 2025/2026

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "FUCCIO - LA SPINA" -ACIREALE
Prot. 0002258 del 10/03/2026
VI-10 (Uscita)

Alla Sezione Amministrazione Trasparente

Agli Atti

Oggetto: Decisione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta rivolta ad un solo operatore economico su MePA per l'acquisto di servizi di trasporto mediante bus con autista per la realizzazione di visite guidate per la realizzazione di viaggi di istruzione per un importo contrattuale stimato pari a € 1.000,00 (IVA esclusa)
CIG: BAC7A5B550

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "G. VERGA" DI VIZZINI

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;

VISTO l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*» così come recepito dalla Regione Sicilia con D. A. 7753 del 28/12/2018

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO Il Programma Annuale E. F. 2026 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 04/02/2026;

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e in particolare l'art. 17 c. 1 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO L'art. 17 c. 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante

corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

CONSIDERATO che il presente procedimento è finalizzato all'allargamento dell'offerta formativa mediante l'affidamento di servizi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: allargamento dell'offerta formativa in attuazione a quanto disposto dagli organi collegiali;
- Importo del contratto: € 1.000,00 (IVA esclusa);
- Forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023: trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 secondo il principio del prezzo più basso con preventivo maggiormente rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

VISTO L'art. 50 c.1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che "le stazioni appaltanti procedono in affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;" ;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3,

comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

VISTO l'art. 58 c.2 del d.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che nell'avviso di indizione di gara di motivare la non divisione in lotti che questa P. A. ritiene di attuare considerato l'appalto già accessibile dato l'importo non rilevante e la fondamentale omogeneità dei servizi che si intende acquistare e considerato, che lo strumento da impiegare per lo svolgimento della procedura è la trattativa diretta su MePA che prevede sempre la fornitura a unico lotto, ritenendosi, dunque che l'affidamento in lotti cui si riferisce il suddetto art. 58, sia da riferirsi alle procedure negoziate e non agli affidamenti diretti;

VISTO L'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 recante indicazioni riguardanti il principio di rotazione.

VISTO L'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 che reca indicazioni sulle modalità di esecuzione in regime di subappalto specificando che "Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto".

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA La nota di riscontro di ANAC.2025.09.22.0124573 all'associazione Fiavet la quale specificava che essendo le istituzioni scolastiche inquadrate come amministrazioni sub centrali, queste possono affidare appalti di servizi e forniture con le modalità previste dall'art. 62, comma 6, lett. c) fino alle

soglie previste dell'art. 14, comma 1, lett. c);

VISTO Quanto espresso dalla suddetta nota di riscontro ANAC in merito alla suddivisione in procedure autonome, specificando che tale "suddivisione in procedure autonome sia ammissibile solo qualora i servizi non possano essere assimilati per la loro natura intrinseca, presentando ciascuno specifiche peculiarità e finalità che impediscano la riconduzione a una categoria omogenea. A titolo esemplificativo, si possono considerare tre categorie distinte:

• corsi di lingua;
• viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo;
• viaggi con prevalente componente ludica."

VISTA La nota del MIM prot. n. 8524 del 07/11/2025 recante ad oggetto "Viaggi d'istruzione – Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026 – chiarimenti" la quale recepisce le indicazioni di ANAC in merito a quanto indicato nella suddetta nota ANAC di riscontro e fornisce ulteriori chiarimenti a riguardo della natura delle categorie all'interno delle quali ipotizzare che la suddivisione in procedure autonome sia ammissibile, specificando che *"appare opportuno chiarire ulteriormente che, non trattandosi di un elenco tassativo – oltre alle predette categorie – può configurarsi quale lotto funzionale autonomo ciascun viaggio d'istruzione "a carattere culturale" che presenti natura e finalità intrinsecamente diverse rispetto agli altri viaggi programmati dall'istituto scolastico.*

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, distante dalla soglia comunitaria tenuto conto di quanto indicato nella nota di riscontro ANAC.2025.09.22.0124573 in termini di soglia di interesse comunitario per amministrazioni sub-centrali.

CONSIDERATO che il contratto collettivo applicato, ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D. Lgs. 36/2023 in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere quello trasporti che presenta caratteristica di adeguatezza;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni

statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]*», specificando tuttavia che «*Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento*»;

VISTO l'art. 1 c. 130 della L. 145/2018 che dispone: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»"

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTO l'art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

VISTO l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «*Per l'affidamento di*

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria merceologica, come rilevato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico n. 23 del 10/03/2026, trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 510 della l. 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 37 c. 3 del d.lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 5 della L. 241/90 il quale dispone la nomina del Responsabile Unico del Procedimento

RITENUTO che il D.S. Salvatore Picone risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP di cui all'art. 5 della L. 241/90 avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTO L'art. 15 del Dlgs. 36/2023 che istituisce, definendone i compiti, la figura del Responsabile Unico del Progetto;

RITENUTO che il D.S. Salvatore Picone risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto

all’incarico in questione;

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP così individuato non sussistono condizioni ostative;

DATO ATTO della sollecita necessità di affidare la fornitura di servizi per la fornitura di servizi di trasporto con conducente per la realizzazione di servizi di trasferta come specificati nel capitolato tecnico allegato al disciplinare alla trattativa diretta per un importo massimo stimato pari ad € 1.000,00 IVA esclusa;

RILEVATO L'interesse pubblico di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire per consentire agli alunni e studenti di partecipare all'allargamento dell'offerta formativa;

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a dare piena attuazione al PTOF

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di attività da svolgersi al di fuori dell'Istituzione Scolastica;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, e soggetta a ribasso a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 1.000,00 (IVA esclusa), (€ 100,00 per IVA pari al 10%, € 1.100,00 IVA inclusa) per un importo massimo complessivo, di € 1.100,00;

CONSIDERATO Che l'indagine conoscitiva di mercato, si svolge tramite comparazione anche informale di siti WEB, consultazione listini, richiesta informale di indagini di mercato e preventivi, consultazione degli operatori economici iscritti su MePA;

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio che si intende acquisire ha consentito di individuare l'operatore economico BIAGIO CRESCENTE SRL. con sede legale in CONTRADA SPALLA SNC - 96010 MELILLI (SR) P.I. 01183450897 quale affidatario;

PRESO ATTO Che l'operatore economico invitato a presentare offerta è attivo nelle aree merceologiche in cui ricadono i servizi di interesse per la fornitura;

CONSIDERATO Che l'operatore economico individuato risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali per aver svolto appalti simili presso altra Istituzione Scolastica I ISTITUTO COMPRENSIVO -MELILLI (SR), Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale “G. Verga” di Canicattini Bagni;

CONSIDERATO Che la presente procedura si configura come mero “confronto di preventivi”, imponendo esclusivamente la motivazione della scelta in termini di economicità e di rispondenza dell’offerta alle esigenze della PA. avendo affermato la giurisprudenza che: «[...] la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori […] non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze» (Consiglio di Stato, IV, 23 aprile 2021 n. 3287). >> orientamento confermato dal già citato articolo 3, comma 1, lettera d) dell'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023;

TENUTO CONTO Che l'operatore individuato non costituisce affidatario uscente ai sensi dell'art. 49 c. 2 del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATA la facoltà dell’Istituzione scolastica di apportare modifiche in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell’importo posto a base della procedura, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e di quanto disposto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 in termini di variazioni del contratto in corso d'opera;

TENUTO CONTO che la verifica dei requisiti di carattere generale avverrà in capo all’operatore economico, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023;

TENUTO CONTO Che la stazione appaltante, ha acquisito le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:
  - CCNL applicato
  - acquisizione dichiarazione di volersi o non volersi avvalere del subappalto
- acquisizione dichiarazione in merito alla tracciabilità finanziaria L. 136/2010
- acquisizione clausola risolutiva valevole per i requisiti artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023
- acquisizione di dati sul titolare effettivo e relativa assenza di cause di conflitto di interesse secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/2007
- dichiarazione assenza cause di inconferibilità e di incompatibilità

previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

dichiarazione possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO Che la stazione appaltante, prima della stipula, effettuerà i controlli

- acquisizione del DURC prot. N. Durc_INAIL_52908457_01183450897;
- verifica di annotazioni ANAC mediante consultazione del registro delle annotazioni riservate;

VISTO Quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 in termini di controlli sugli operatori economici per importi inferiori a Euro 40.000,00

VISTO L'art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*»;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad

oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata qualora l'operatore economico affidatario non accetti di adeguare l'offerta economica a quella indicata in convenzione CONSIP e nel caso questa risulti minore di quanto offerto dall'affidatario;

CONSIDERATO Che per espresso dettame normativo dell'art. 55 c. 2 del D. Lgs. 36/2023 non si applicano i termini dilatori previsti all'art. 18 commi 3 e 4 del Codice

DATO ATTO Che la L. 136/2010 individua l'obbligo di acquisire il CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari e che gli articoli da 19 a 36 del D. Lgs. 36/2023 rendendo obbligatoria la digitalizzazione degli appalti;

VISTO l'art. 1, c. 130 della Legge 145/2018 (Legge Bilancio 2019) che ha innalzato ad € 5.000,00 la soglia per l'obbligatorietà degli acquisti di Pag 4 pag. 4 di 5 beni, servizi e forniture per il tramite del Portale MePA purché adeguatamente motivato e sempre nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG BAC7A5B550) a seguito dell'accettazione di proposta di presentare preventivo da parte dell'O.E. Individuato;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1.000,00 (IVA esclusa), (€ 100,00 per IVA pari al 10%, € 1.000,00 IVA inclusa) per un importo massimo complessivo, di € 1.000,00 trovano copertura nel Programma Annuale E. F. 2026 in ENTRATE – modello A, modello A, aggregato 06 contributi da privati voce 04 contributi per visite, viaggi e programmi di studi all'estero;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate

Art. 1

di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, l'affidamento diretto, tramite Ordine Diretto al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei servizi aventi ad oggetto il Noleggio Pullman con conducente, all'operatore economico BIAGIO CRESCENTE SRL. con sede legale in CONTRADA SPALLA SNC - 96010 MELILLI (SR) P.I. 01183450897, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 1.000,00, IVA esclusa (pari a € 1.000,00 + IVA pari a € 100,00);

Art. 2

L'importo massimo così come stimato dalla S.A. E oggetto della spesa, messo a base d'asta, desunto dai prezzi di listino MEPA dei fornitori, ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte anche in maniera informale, per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 1 è determinato in € 1.000,00 (IVA esclusa), (€ 100,00 per IVA pari al 10%, € 1.100,00 IVA inclusa) per un importo massimo complessivo, di € 1.100,00. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale E. F. 2026, in SPESE, Aggregazione A voce 05/03;

Art. 3

L' offerta pervenuta sarà valutata, ritenendo standardizzate le caratteristiche dei beni e servizi richiesti, con il criterio del minor prezzo valutata la rispondenza dell'offerta ai bisogni dell'Istituzione Scolastica. Il corrispettivo, risultante dall'offerta presentata, sarà da intendersi convenuto "a corpo", in misura fissa ed invariabile, e sarà identificato in maniera cumulativa per tutte le voci economiche del capitolato allegato;

Art. 4

Sulla base di quanto specificato all'articolo 53 del Dlgs. 36/2023 per gli affidamenti diretti di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 50 all'operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto, non verrà richiesta garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), di cui al predetto art. 53 del Dlgs 36/2023 considerate le condizioni di solidità e affidabilità dell'O.E. .

Art. 5

Ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. 36/2023 per ciò che attiene la nomina del Responsabile Unico del Progetto di nominare quale Responsabile Unico del Progetto il D.S. Salvatore Picone

Art. 6

Ai sensi dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il D.S. Salvatore Picone

Art. 7

Di nominare quale Direttore dell'Esecuzione la Funzionaria E.Q. (D.S.G.A.) Natoli Emilia che presenta il corretto inquadramento giuridico e le necessarie competenze allo svolgimento del compito;

Allegati:

- modello documento di stipula

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*(Prof. Salvatore Picone)**

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.